



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

DELIBERAZIONE 60/2020

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DA PARTE DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ALLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DI CUI AL D.P.C.M 1 APRILE 2020 e 10 APRILE 2020

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 “*che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814*”;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “*Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra*”;

CONSIDERATO che il Comitato Nazionale ETS, nella composizione di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 30/2013 ed opera nel rispetto delle norme di funzionamento di cui al Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016;

VISTA la delibera del Comitato ETS n. 16 del 25 luglio 2013 recante la *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. n. 30/2013”* e in particolare gli articoli 7 e 8;

CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 10-ter, lettera c) prevede che il gestore dell’impianto di dimensioni ridotte è sanzionato qualora non trasmetta la comunicazione annuale delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che l’articolo 8 comma 1 della delibera del Comitato ETS n. 16 del 25 luglio 2013 dispone che la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all’articolo 7 è verificata dal Comitato per gli impianti che negli anni tra il 2008 e il 2010 hanno registrato emissioni annuali medie verificate inferiori a 5.000 tonnellate di CO₂ eq., sulla base dei documenti di supporto sottoscritti con firma digitale, basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

CONSIDERATO che l’articolo 8 comma 2 della delibera del Comitato ETS n. 16 del 25 luglio 2013 dispone, inter alia, che, per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, la comunicazione delle emissioni di cui all’articolo 7 della deliberazione n. 16/2013 è verificata da verificatore accreditato ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. 30/2013 che può effettuare la verifica “fuori sito”, sulla base dei documenti di supporto sottoscritti con firma digitale, basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e accertandone comunque la congruità delle informazioni riportate nel Piano di Monitoraggio;

VISTA la Deliberazione n. 13/2014 del 4 aprile 2014 recante *“Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione 16/2013 e successive modificazioni”*;

CONSIDERATO che il Comitato ETS con l’articolo 1 della Deliberazione n. 13 del 4 aprile 2014 ha approvato il modello per la Comunicazione delle emissioni per gli impianti di dimensioni ridotte e l’elenco dei documenti di supporto alla stessa Comunicazione delle emissioni riportandolo in allegato 2 alla medesima deliberazione;

VISTA la Deliberazione n. 102 del 25 giugno 2019 del Comitato ETS recante *“Verifica delle emissioni 2018 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 8, comma 1 della deliberazione 16/2013, presa d’atto”*

delle comunicazioni delle emissioni 2018 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 8 comma 2 della Delibera 16/2013 e individuazione degli impianti con obbligo di verifica in sito per le comunicazioni delle emissioni 2019 di cui all'articolo 8 comma 3 della delibera 16/2013” e in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed in particolare l'articolo 3, comma 1 che ha demandato l'adozione di ulteriori misure urgenti di gestione dell'emergenza a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTI il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 1 marzo 2020, il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con cui, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del Decreto legge n. 6/2020 sono state adottate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020, ed in particolare l'articolo 1, punti 7) e 8) ai sensi dei quali per lo svolgimento delle attività produttive e professionali è raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile, l'incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, la sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, ed in particolare l'articolo 2, comma 10 ai sensi del quale “*Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), che ha disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle espressamente menzionate nell'allegato I del medesimo decreto; l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020; e l'articolo 2, che ha disposto l'efficacia di tali misure tra il 23 marzo 2020 e il 3 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, che ha disposto la proroga delle misure del decreto del 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad eccezione di quelle espressamente indicate nell'allegato 3 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che tra le attività produttive sospese per effetto dei menzionati atti normativi rientrano impianti di dimensioni ridotte di cui alla delibera del Comitato ETS n. 16/2013 che sono quindi impossibilitati, per tutta la durata del regime di sospensione, ad adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i., ed in particolare all'obbligo di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nel corso del 2019;

CONSIDERATO altresì che per gli impianti di dimensioni ridotte non rientranti nel regime di sospensione dell'attività sono comunque sottoposte alle restanti misure urgenti, ed in particolare a quelle di cui all'articolo 1, punti 7) e 8) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2020;

VISTA la Deliberazione n. 18 del 28 febbraio 2020 del Comitato ETS recante "*Disposizioni in merito alla visita in sito per la verifica della comunicazione delle emissioni per l'anno 2019 a seguito della emergenza sanitaria Corona Virus (COVID-19)*";

TENUTO CONTO della particolare gravità della situazione, delle implicazioni operative delle misure urgenti volte al contenimento del contagio, anche in termini di difficoltà per gli operatori di garantire il rispetto delle menzionate scadenze;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della Deliberazione n. 18/2020 estende la sua applicazione, in virtù dei provvedimenti succitati per il contenimento della pandemia, a tutti gli impianti situati nel territorio nazionale, compresi quelli di dimensioni ridotte, l'esenzione dall'obbligo della visita in sito per la comunicazione delle emissioni rilasciate in atmosfera nell'anno 2019;

VISTA la Deliberazione n. 164/2019 del 6 dicembre 2019 recante "Completamento dell'attivazione del nuovo portale ETS e dismissione del portale AGES" e in particolare l'articolo 2 che ha demandato a successiva deliberazione l'estensione dell'utilizzo del portale web www.ets.minambiente.it anche agli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 44/2020 del 25 marzo 2020 recante "*Disposizioni per l'adeguamento delle modalità di trasmissione della Comunicazione delle emissioni annuali alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e al D.P.C.M. 22 marzo 2020*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera r) del d.lgs. n. 30/2013 il Comitato ETS è competente a definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 34, e ai sensi della lettera mm) del medesimo articolo 4 il Comitato è competente a dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38

DISPONE CHE

ART. 1

1. Per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 30/2013 e alla delibera del Comitato ETS n. 16/2013 la cui attività sia sospesa per effetto delle disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 36, comma 10-ter, lettera c) del d.lgs. n. 30/2013 deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e per tutta la durata delle stesse. Conseguentemente il termine per effettuare la comunicazione delle emissioni è posticipato al 16 giugno 2020.

2. Per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 30/2013 e alla delibera del Comitato ETS n. 16/2013 la cui attività non sia sospesa per effetto delle disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter, lettera c) del d.lgs. n. 30/2013 deve avvenire entro il 30 aprile 2020 secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4..

3. Per gli impianti di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 la comunicazione è effettuata mediante invio del modello per la comunicazione delle emissioni tramite mail avente ad oggetto "Comunicazione delle emissioni 2019 dell'impianto di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 n. aut. XXX" all'indirizzo mail piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it. La comunicazione può essere trasmessa entro il 30 aprile 2020 anche se non corredata dai documenti di supporto di cui all'allegato II della delibera 13/2014, fermo restando l'obbligo per il gestore di trasmettere tali documenti entro il termine del 16 giugno 2020.

4. Per gli impianti di cui all'articolo 8, comma 2 della delibera 16/2013 la comunicazione è effettuata mediante invio del modello per la comunicazione delle emissioni corredata dalla dichiarazione di verifica

tramite mail avente ad oggetto “Comunicazione delle emissioni 2019 dell’impianto di cui all’articolo 8, comma 2 della delibera 16/2013 n. aut. XXX”, con in copia conoscenza il verificatore di parte terza che ha eseguito la verifica all’indirizzo mail piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it.

5. I gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 3 della deliberazione n. 102/2019 (allegato III) sono esentati dalla verifica in sito per la comunicazione delle emissioni 2019 e provvedono nelle modalità descritte da questo articolo.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'AC' followed by a flourish.